



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**



PTOF

Allegato F:

**Protocollo per l'accoglienza e l'integrazione
degli alunni stranieri.**

Aggiornato a.s. 2020/2021

PREMESSA

“Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle quali sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L’integrazione piena degli immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e il ruolo della scuola è fondamentale. L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale” (MIUR-LINEE GUIDA PER ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 2007) Il protocollo vuole essere uno strumento per realizzare un’accoglienza reale e pervasiva che faciliti l’inserimento degli alunni stranieri e la partecipazione delle famiglie al percorso scolastico dei figli. Intende, inoltre, illustrare le modalità tramite le quali si concretizzerà l’inserimento scolastico e fornire un insieme di linee teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo da tutti gli operatori dell’istituzione scolastica, dando suggerimenti organizzativi e didattici per garantire il successo formativo agli alunni stranieri. In quanto strumento di lavoro con finalità fortemente operative, il protocollo può essere integrato e rivisto sulla base di esigenze non eventualmente vagliate in fase di stesura, per garantire una risposta ottimale da parte della scuola a problematiche impreviste.

FINALITÀ

Il protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri.
- Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi stranieri nella scuola.
- Sostenere gli alunni neoarrivati e le loro famiglie nella fase di adattamento al nuovo contesto socio-culturale, anche avvalendosi di mediatori culturali, reclutati tra le agenzie del territorio.
- Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
- Costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno.
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’educazione e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

1. Amministrativo e burocratico (iscrizione);
2. Comunicativo e relazionale (prima conoscenza);

3. Educativo didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come seconda lingua, valutazione, esame di stato)

1. AREA AMMINISTRATIVA

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in attuazione dell'art.45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- Del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- Dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea e più proficua l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per un'effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, la loro ripartizione nelle classi avverrà in modo da evitare la costituzione di classi, in cui risulti predominante la loro presenza.

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

È utile individuare tra il personale di segreteria chi è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche per affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutino l'integrazione dei nuovi utenti.

Compiti della segreteria:

- Iscrivere l'alunno, utilizzando la modulistica bilingue predisposta;
- Acquisire l'opzione sull'avvalersi o sul non avvalersi della religione cattolica;
- Dare alle famiglie le informazioni utili sull'organizzazione della scuola, fornendo, se possibile, note esplicative nella lingua d'origine o avvalendosi, eventualmente, di un mediatore culturale, per garantire ai loro figli il diritto/dovere allo studio;
- Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o una dichiarazione del genitore attestante la classe e il tipo di istituto frequentato;
- Fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione accoglienza;

- Avvisare la commissione accoglienza interessata.

Materiali:

- Moduli d'iscrizione, in versione bilingue
- Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue redatta dalla commissione in collaborazione con i mediatori interculturali;
- Modulistica varia.

Percorsi scolastici e titoli di studio conseguiti all'estero

Della carriera scolastica pregressa dei minori stranieri si tiene conto ai fini dell'iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza.

I titoli di studio conseguiti all'estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana.

Molti minori stranieri extracomunitari giungono in Italia dopo aver svolto percorsi di studio più o meno regolari nel Paese d'origine; gli stranieri che immigrano maggiorenni spesso hanno svolto una carriera scolastica che li ha portati, sempre nella loro terra d'origine, a conseguire livelli di preparazione paragonabili al diploma di maturità o alla laurea. Naturalmente, vi è in questi un'aspettativa a far valere gli studi pregressi.

Circa tale aspetto, per chiarezza, è bene distinguere l'accertamento della carriera scolastica pregressa nel Paese d'origine dal riconoscimento vero e proprio dei titoli di studio conseguiti all'estero; mentre il primo atto serve ai fini di una corretta iscrizione del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per consentire la prosecuzione negli studi, il secondo vale a riconoscere a tutti gli effetti giuridici titoli di studio stranieri (per accedere agli studi universitari, all'esercizio di professioni e a posti di lavoro, etc.).

Immigrati con cittadinanza italiana

Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine, la normativa in materia nasce per dare riconoscimento ai titoli di studio conseguiti da cittadini italiani emigrati all'estero. Il riconoscimento di un titolo di studio professionale o equipollente ad un diploma finale di scuola secondaria di secondo grado 'assorbe' anche i gradi inferiori, e quindi vale nel contempo anche come riconoscimento di possesso del diploma di licenza elementare e di licenza media. Quindi, cittadini immigrati purché possiedono o hanno ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, possono presentare richiesta di riconoscimento dei loro titoli all'Ufficio Scolastico Regionale. Tale "dichiarazione di equipollenza" va preceduta da una prova

integrativa di lingua e cultura italiana. L'accertamento può essere compiuto presso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (O.M. 29/07/1999, n.455). Tali disposizioni sono richiamate e riassunte dalla C.M. n.132/2000.

Immigrati stranieri da un paese dell'UE

Ai cittadini stranieri membri di uno degli Stati dell'Unione Europea possono essere riconosciuti i titoli di studio e professionali conseguiti nei Paesi UE (direttiva CEE n.92/51 recepita con D.L.vo n.319/94). Il titolo di studio ha validità anche in Italia ai fini della professione, ma è pur sempre necessario un atto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Scolastica (competenti sono le Direzioni Generali o i CSA delegati), che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio del titolo straniero e quello italiano

Immigrati da paesi extra-UE

Tale riconoscimento non è invece previsto per gli stranieri extracomunitari che costituiscono la grande maggioranza dei casi. Questi possono fruire di tali benefici solo una volta ottenuta la cittadinanza italiana, la cui acquisizione, come noto, non è né rapida, né facile. All'adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio superiori (diplomi professionali e di maturità, laurea) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari che siano; per lui, l'unica via per arrivare in possesso di diplomi o lauree validi nel nostro Paese è quella di fare convalidare il percorso scolastico pregresso se corrisponde alla licenza media oppure conseguire quest'ultima presso i Centri di Educazione degli Adulti e di iscriversi, successivamente, a corsi serali d'istruzione secondaria di II° grado.

Minori extracomunitari

Per i minori extracomunitari soggetti all'obbligo scolastico l'accertamento della carriera scolastica pregressa (purché idoneamente attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano) vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola primaria e secondaria di I° grado. Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione, riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi, di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (sempre premesso che l'ordinamento scolastico straniero preveda almeno otto anni di scuola dell'obbligo) oppure superiore (con la possibilità di essere inserito in una classe successiva alla prima)

Dichiarazione di valore

È un attestato redatto e rilasciato esclusivamente dalle autorità consolari italiane competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito che certifica: la validità del titolo, la durata degli studi effettuati per conseguirlo, gli indirizzi di studi superiori a cui dà eventualmente accesso, ecc. Qualora il richiedente si trovi già in Italia può richiederlo tramite la sua Ambasciata o scrivendo al rispettivo Consolato italiano. La dichiarazione di valore può essere richiesta per qualsiasi certificato scolastico straniero di qualsiasi livello per consentire il proseguimento degli studi in Italia.

Corrispondenza di titolo

La corrispondenza di titolo di studio conseguito all'estero è un certificato che attesta il livello degli studi compiuti: Può essere utilizzato per l'iscrizione nelle liste di collocamento, all'albo dei rappresentanti di commercio o per un impiego nel settore privato. Si può ottenere sia per i titoli di studio a livello di scuola secondaria di primo e secondo grado, sia a livello universitario rivolgendosi direttamente al MIUR.

Equipollenza

Si riferisce al riconoscimento dei titoli finali ed intermedi della scuola secondaria di secondo grado conseguiti da cittadini italiani all'estero.

Equivalenza

La legge italiana stabilisce che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, pertanto i loro possessori italiani o stranieri non sono autorizzati in Italia né a proseguire gli studi universitari, né ad esercitare specifiche professioni, se non viene riconosciuta la loro equivalenza con i relativi titoli italiani. La legge attribuisce questa facoltà alle autorità accademiche italiane che in base all'autonomia di ciascuna università esamineranno la richiesta corredata dalla documentazione prevista e verificheranno la corrispondenza o meno degli studi effettuati con quelli previsti presso le loro facoltà. Possono dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti, del titolo accademico estero con quello corrispondente italiano oppure riconoscere alcuni corsi ed esami e indicarne altri da sostenere. In tal caso l'interessato può iscriversi ad un anno intermedio di una facoltà e completare gli studi fino alla laurea. Va tuttavia considerato che lo svolgimento di molte professioni in Italia non dipende solo dai titoli accademici di accesso ma è condizionato dai rapporti di reciprocità o meno stabiliti con il paese straniero. Solo i rifugiati politici riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra e i cittadini dell'UE sono esentati dal regime di reciprocità.

Modalità di iscrizione e inserimento

I minori stranieri, presenti sul suolo italiano a qualsiasi titolo, sono, soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9/08/99, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell'obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di "avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico" è prosciolto dall'obbligo scolastico e quindi non può essere accolto nelle classi della scuola media.

La norma sull'obbligo non dice esplicitamente quali conseguenze derivino nei casi, abbastanza frequenti, di quei minori (italiani o stranieri che siano) che si trovano tra il 15° e il 18° anno di età e che non possono attestare di avere osservato l'obbligo scolastico (o diritto dovere, come definito ora) per almeno nove anni. L'unica deduzione logica dal testo del Decreto del '99, non abrogato e quindi tuttora valido, è la constatazione che essi non sono prosciolti dall'obbligo e sarebbero nella condizione di dover adempiere a tale obbligo, ossia completare una carriera scolastica sino al 9° anno nella scuola media, tenendo in ogni caso conto che il riconoscimento di una 'carriera pregressa' da parte del collegio dei docenti contribuisce comunque a 'riempire' parzialmente il novennato. E' più opportuno, tuttavia, considerare che per chi ha superato il 15° anno di età lo Stato ha istituito corsi pomeridiani/serali d'istruzione presso i Centri territoriali permanenti (CTP) per l'Educazione degli Adulti (disciplinati dall'O.M. n.455 del 29/07/97). Qui, meglio che nella scuola media, i giovani che hanno compiuto il 15° anno possono trovare corsi appositi di studio, a livello elementare o medio, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (licenza elementare e licenza media).

Anche per i minori stranieri che si trovano tra i 15 e i 18 anni di età valgono quindi i principi dell'obbligo formativo introdotto dalla legge n.9 del 20/01/99, la cui applicazione sistematica, come noto, è però ancora ai primi passi.

La domanda d'iscrizione alla scuola pubblica da parte dei minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani o, comunque, in caso di ricorso all'autocertificazione, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti. Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari:

- Certificato di nascita
- Permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori
(I minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito)
- Certificato di vaccinazione
(La scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque impedire l'iscrizione, come affermato al art. 45 del DPR n.394/99;
Il Ministero della Sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per attivare le procedure tecnico-sanitarie necessarie in assenza di valida documentazione)
- Certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il paese d'origine

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero. Anche qui, la sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può però far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d'origine).

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne segnalazione all'autorità pubblica (carabinieri, questura, etc), per l'avvio delle procedure di accoglienza.

2. **AREACOMUNICATIVO-RELAZIONALE** (prima conoscenza)

L'accoglienza dell'alunno e della famiglia

La prima conoscenza si articola attraverso un incontro dei genitori e dell'alunno con la **Commissione di Accoglienza** (composta dal Dirigente scolastico, dal personale di segreteria, dai mediatori interculturali e da tre docenti).

La commissione svolge le seguenti funzioni:

- Convoca al primo incontro, fissato dalla segreteria, con la famiglia e l'alunno straniero, un insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto;
- Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- Effettua un colloquio con la famiglia durante il quale vengono raccolte informazioni su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno;
- Svolge un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;
- Fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola;
- Fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia;
- Propone sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d'inserimento, tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio. La scelta della classe va effettuata, tenendo conto del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe;
- Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;
- Individua con il team docenti per corsi di facilitazione

Materiali:

- Scheda di rilevazione sul percorso linguistico dell'alunno
- Traccia del primo colloquio con la famiglia
- Griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli alunni stranieri.

Compiti della commissione:

- Predisporre schede di rilevazione della competenza e conoscenza linguistica ed eventualmente di altre abilità;
- Promuovere l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne (docente di lettere o di lingue) ed esterne (mediatori culturali) alla scuola e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione;
- Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia;
- Predisporre una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola;
- Costituire un Centro di Documentazione d'Istituto sull'Intercultura, con materiale didattico e

informativo specifico, consultabile dai docenti;

- Stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione

Criteri di inserimento nelle classi:

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n° 394.

“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
- Del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
- Del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”;
- È auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente raggruppati a parità di età per etnie;
- L’iscrizione del minore alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico

Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico

3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri recitano «Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano, anzitutto, di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e, solo in via eccezionale, si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultra tredicenni provenienti da paesi di lingua non latina». Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d’esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DMn. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda, tuttavia, che il DPR n. 89 del 2009 consente l’utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri

La commissione accoglienza dopo aver valutato il nuovo alunno:

- Progetta specifiche attività di benvenuto e conoscenza fra l'alunno straniero e la classe accogliente.
- Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.).
- Presenta la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio di classe o di interclasse allo svolgimento dell'attività programmata.
- Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (come l'utilizzo di materiali nelle diverse lingue)

Indicazioni al Consiglio di classe

a. *Prima accoglienza nelle classi:*

- Il docente coordinatore, informato dalla Commissione Accoglienza Stranieri, provvede a comunicare al Consiglio di Classe il nuovo inserimento;
- L'insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno;
- Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: è importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di collaborazione con i compagni in quanto anch'essi coinvolti nell'accoglienza;

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma deve corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l'alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

Sarà compito degli insegnanti:

- Preparare l'accoglienza, predisponendo attività mirate a sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e a favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella classe, informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa, dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza, preparando un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza...), individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (*compagno di viaggio*) dell'alunno straniero.

- Favorire la conoscenza degli spazi della scuola.
- Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola.
- Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività.
- Informare l'alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola
- Valorizzare la cultura altra
- Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza

b. *Compiti del consiglio di classe*

- Somministrare i test d'ingresso per l'accertamento delle competenze linguistiche.
- Favorire l'integrazione nella classe del nuovo alunno oltre all'insegnante di Italiano, ogni docente è responsabile, all'interno della propria disciplina, dell'apprendimento dell'italiano L2.
- Individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare, affinché l'alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell'italiano.
- Predisporre percorsi individualizzati per l'alunno straniero; in caso di alunni appena arrivati in Italia, si deve prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica. In sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
- Adattare la verifica e la valutazione ai percorsi individualizzati.
- Individuare al suo interno un docente responsabile/ referente del percorso formativo personalizzato dell'alunno straniero(tutor).
- Mantenere i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero.

L'inserimento nella classe/sezione

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve tendere soprattutto a fornire al ragazzo straniero gli strumenti linguistici che gli possano permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe; a sviluppare l'italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. Sarebbe opportuno che ci fosse un insegnante facilitatore.

Il ragazzo, nella prima fase di accoglienza, è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione; la lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del ragazzo straniero, perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene.

L'italiano come seconda lingua

La scuola attiverà laboratori di italiano L2, articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo; tuttavia, le classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2oB1+B2).

LIVELLI (Portfolio europeo allegato 1)

LIVELLO 1(A1, A2)

Alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza strumentale della lingua italiana.

LIVELLO 2 (B1, B2)

Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo.

LIVELLO3(C1, C2)

Apprendimento della lingua per studiare con l'obiettivo che l'alunno sappia utilizzare la lingua specifica delle varie discipline.

L'insegnamento dell'italiano ed altri apprendimenti linguistici

Uno degli obiettivi prioritari dell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- La lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (**la lingua per comunicare**)
- La lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (**la lingua dello studio**). **La lingua per comunicare** può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua di origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.

La lingua dello studio può richiedere, invece, alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e

della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico, percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano.

L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall'alunno straniero. Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo all'acquisizione delle varie discipline.

Suggerimenti metodologici

Le attività dovranno essere svolte piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, "tutoraggio").

Nel primo anno di attività dell'alunno straniero neoarrivato l'obiettivo sarà quello dell'apprendimento e consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l'impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d'origine). Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell'art.45 del D.P.R. 394/1999, che qui si riporta, recita:

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.”

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado”, che possono essere:

- La temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
- La riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari.
- La sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno

Valutazione

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per lo studente –Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n°24 del marzo 2006).

Per la valutazione delle competenze della lingua italiana di alunni immigrati arrivati da poco in Italia, sarà utile far riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune europeo”, soprattutto ai livelli A1 e A2 (focalizzando maggiormente l’attenzione sia su aspetti comunicativi che su aspetti formali) e gradualmente, puntare ai livelli B1 (con possibili sporadici errori ed incertezze).

Successivamente, i docenti possono predisporre un adeguato intervento scolastico, condiviso anche con gli insegnanti alfabetizzatori ed eventualmente i mediatori culturali, di sviluppo, di supporto e potenziamento delle abilità linguistiche dell’alunno.

Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e strategie didattiche-educative per l’alunno straniero. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe opera, affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l’uso della lingua italiana come nel caso di: Educazione fisica, chimica, matematica, lingua straniera, disegno. Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del piano di studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile. Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo quadrimestre, riportando a margine la motivazione: “in corso di prima alfabetizzazione” Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre. Il Consiglio di Classe dovrà valutare un piano di eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline. Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. La valutazione di fine ciclo è invece fuori discussione. Ogni studente deve arrivarvi con la corretta preparazione richiesta a tutti. Per ciascun alunno straniero sarà predisposto un Piano Didattico Personalizzato.

Al termine del percorso complessivo (fine ciclo) verrà accertato il conseguimento di tutti gli obiettivi minimi, con la corretta preparazione richiesta a tutti. In ogni caso, la valutazione finale, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei progressi registrati.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul conseguimento degli obiettivi e, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

- A. “La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (1^fase di alfabetizzazione);
- B. La valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare facilitato e semplificato, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (2^fase di alfabetizzazione).

Esame di stato

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I Consigli di Interclasse e di Classe dovranno coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico, ove necessario, durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione.

**ESEMPLIFICAZIONE DI UNA SCHEDA PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI
BASE SUGLI ALUNNI FIGLI DI IMMIGRATI**

COGNOME E NOME	
LUOGO E ANNO DI NASCITA	
PAESE DI ORIGINE	
PERIODO DI ARRIVO IN ITALIA	
EVENTUALI TAPPE DEL PERCORSO D'IMMIGRAZIONE	
ABITAZIONE	Via
TELEFONO	
VIVE CON	MADRE PADRE FRATELLI/SORELLE ALTRI PARENTI
RELIGIONE	
ALIMENTI CHE NON PUO' MANGIARE	

STORIA SCOLASTICA DELL'ALUNNO

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA	
DOVE	
DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	
INFORMAZIONI DATE DALLA FAMIGLIA	
LINGUA MADRE	
CONOSCENZA DELLA LINGUA MADRE	Orale Scritta
CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE	Orale Scritta
CAPISCE LA LINGUA ITALIANA DEL QUOTIDIANO	Buono Sufficiente Insufficiente Nullo
PARLA LA LINGUA ITALIANA	Buono Sufficiente Insufficiente Nullo
SCRIVE LA LINGUA ITALIANA	Buono Sufficiente Insufficiente Nullo
LEGGE LA LINGUA ITALIANA	Buono Sufficiente Insufficiente Nullo

Livello Base	A 1	Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
	A 2	Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.
Livello Autonomo	B 1	Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E' in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E' in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
	B 2	Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E' in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Livello Padronanza	C 1	Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
	C 2	Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.